



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4667 del 2021, proposto dal Condominio di Piazza Irnerio 11, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Sola e Agostino Sola, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

*contro*

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Stefano Raffaelli, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'atto n.481 del 31 marzo 2021, recante rigetto dell'istanza di accesso del 3 marzo 2021, con richiesta di accertamento del relativo diritto e condanna dell'Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Il Condominio di Piazza Irnerio, 11, in data 3 marzo 2021, presentava all'Amministrazione capitolina istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il titolo edilizio rilasciato per l'unità immobiliare adibita a locale commerciale e sita in via Bartolo da Sassoferrato, 2, 4, in catasto al foglio 375, particella 66, sub 503, per la verifica della legittimità dell'installazione della canna fumaria e del contatore del gas esterno, a tutela del decoro architettonico del condominio.

Con atto n.481 del 31 marzo 2021 Roma Capitale respingeva la domanda, per l'opposizione del controinteressato, Sig. Stefano Raffaelli, dichiaratosi non competente per il contatore del gas esterno, e perché trattavasi dei titoli edilizi relativi al locale commerciale e non inerenti alla verifica di legittimità della canna fumaria e del contatore del gas.

Il Condominio impugnava allora detto diniego, censurandolo per violazione degli artt.3, 22, 24, comma 7 della Legge n.241 del 1990, degli artt.9, 10 del D.P.R. n.184 del 2006, dell'art.20 del D.P.R. n.380 del 2001, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale alla visione dei titoli edilizi riferiti all'installazione della canna fumaria e del contatore esterno del gas, quali opere insistenti sulla stessa facciata condominiale; che i manufatti erano suscettibili di incidere sul decoro architettonico della facciata medesima e che l'Amministrazione non poteva entrare nel merito di detta richiesta; che il controinteressato aveva limitato le proprie valutazioni unicamente al contatore del gas; che in ogni caso il Sig. Raffaelli non poteva essere considerato controinteressato, non ricevendo pregiudizio dalla richiesta di titoli edilizi, del cui rilascio viene dato avviso al pubblico per legge.

Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando poi documentazione a supporto.

Con note difensive il ricorrente ribadiva i propri assunti e richiedeva lo stralcio dei documenti depositati in ultimo dal Soggetto pubblico per tardività, ex art.73 c.p.a..

Nella camera di consiglio del 20 luglio 2021 la causa veniva discussa e quindi trattata in decisione.

Va in primo luogo disposto lo stralcio dei documenti depositati dall'Amministrazione il 13 luglio 2021, a fronte della camera di consiglio per la definizione della lite fissata al 20 luglio 2021, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt.73, comma 1, 87, comma 3 c.p.a., secondo cui possono essere prodotti documenti fino a 20 (venti) giorni liberi prima dell'udienza.

Il ricorso risulta in ogni caso fondato e dunque da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero va in primo luogo riaffermata la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, alla visione delle carte richieste, attinenti ai titoli edilizi riferiti a opere, quali l'installazione di una canna fumaria e di un contatore del gas esterno, direttamente impattanti sulla facciata condominiale, al dichiarato fine di tutelare il decoro architettonico del condominio (cfr. TAR Campania, VI, n.1183 del 2017).

Occorre aggiungere che il ricorrente non ha richiesto la visione dei titoli edilizi inerenti all'edificazione del locale commerciale, come erroneamente ritenuto dall'Amministrazione nel provvedimento di diniego impugnato, bensì i titoli edilizi riferiti unicamente alla canna fumaria e al contatore del gas (cfr. docc.1, 5 al ricorso).

Giova in ultimo rilevare che la posizione del Sig. Raffaelli, peraltro non meglio precisata dall'Amministrazione, risulta recessiva, a fronte del dedotto interesse vantato dal Condominio e tenuto conto poi che oggetto della richiesta di accesso sono titoli edilizi, del cui rilascio va dato avviso pubblico, ex art.20, comma 6 del D.P.R. n.380 del 2001, e in relazione ai quali dunque non può essere opposto un diritto alla riservatezza (cfr. TAR Lombardia-Brescia, II, n.871 del 2020, TAR Marche, n.923 del 2014).

Ne consegue che Roma Capitale deve rilasciare al ricorrente copia degli atti richiesti con l'istanza del 3 marzo 2021, ovvero i titoli edilizi rilasciati per l'installazione della canna fumaria e del contatore del gas esterno, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie nei modi e termini di cui in motivazione il ricorso n.4667/2021 indicato in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Silvio Lomazzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO